PROVINCIA DI MANTOVA

REP. N° _____

CONTRATTO PER L'APPALTO DENOMINATO "I NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE ANDREA MANTEGNA DI VIA CECIL GRAYSON A MANTOVA (MN): FORNITURA E POSA DI ARREDI ED ATTREZZATURE TECNICHE"

CIG: _____ - CUP: G69J21017320003

IMPORTO CONTRATTUALE € _____

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno ___ (__) del mese di _____, in Mantova nella sede della Provincia - Via Principe Amedeo, 32.

Davanti a me Dr. Maurizio Sacchi, Segretario Generale della Provincia di Mantova, come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa e nell'interesse della Provincia, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono personalmente comparsi i Signori:

1) **Ing. ALESSANDRO GATTI**, nato a Mantova il 17/02/1975 e domiciliato per la carica presso la Provincia di Mantova, nell'espressa ed unica sua qualità di Dirigente dell'Area 3 - Pianificazione Territoriale e della Navigazione - Edilizia, della **PROVINCIA DI MANTOVA**, ed in rappresentanza dell'Ente suddetto, né altrimenti, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominato "Provincia",

(Codice Fiscale: 80001070202);

2) **Sig. _____**, nato a _____ (__), il __/__/19__ ed ivi residente in via _____ n. __, in qualità di Legale Rappresentante

(oppure)/Procuratore speciale, in forza della procura speciale Rep. n. _____, Racc. n. _____, del __/__/202__, a firma dell'_____, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile di ____, che interviene a nome e per conto dell'impresa _____, con sede a _____ (_____), in via Via _____ che dichiara di agire in nome e per conto della medesima impresa, iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di _____, Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. _____, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominata "Appaltatore".

Gli intervenuti, della cui identità personale sono certo, rinunziano di comune accordo e col mio consenso all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di far constare, per atto pubblico, quanto segue:

PREMESSO:

- che con decreto del Presidente della Provincia n. 197 del 16/12/2021 è stato approvato il Progetto "*Nuova sede dell'Istituto Superiore Andrea Mantegna di Via Cecil Grayson a Mantova (MN): fornitura e posa di arredi ed attrezzature tecniche"*, per una spesa complessiva di Euro _____, di cui Euro _____ a base di gara, oltre Euro _____ per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva di legge;

- che con determinazione dirigenziale n. ___ del __/__/2022 è stato disposto:

a) di avviare la procedura di scelta del contraente mediante gara europea a procedura aperta, ai sensi degli artt. 59, comma 1, e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo della fornitura posto a base di

gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.;

b) di fissare i requisiti di partecipazione di idoneità, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale;

c) di approvare lo schema di Bando di Gara e di Disciplinare di gara, nonché i relativi allegati;

- che per la procedura di affidamento è stato utilizzato il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”;

- che con determinazione dirigenziale n. ____ del __/__/2022 è stato nominato il Seggio di Gara per la verifica della documentazione ammnistrativa, l’apertura delle offerte e lo svolgimento delle operazioni di gara;

- che la seduta di gara per l'appalto della fornitura in oggetto si è svolta in data __/__/2022;

- che con Atto dirigenziale n. PD/____ del __/__/2022, è stato adottato, pubblicato e comunicato ai concorrenti, a norma dell’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali;

- che, le operazioni di gara si sono svolte in modalità interamente telematica, in quanto procedura che, essendo condotta sulla piattaforma Sintel, garantisce l’immodificabilità degli atti, nonché la tracciabilità e la verificabilità di ogni operazione compiuta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- che a seguito di esperimento di procedura di gara, a fronte delle offerte economiche presentate, (*eventuale: previa verifica positiva di anomalia dell'offerta presentata dall'operatore economico risultante primo in graduatoria, il R.U.P. nel rapporto di verifica*) il Presidente del Seggio di gara ha proposto l'aggiudicazione a favore dell'impresa _____, con sede a _____ (____), Via _____ n. ___, che ha offerto un ribasso del _____% sull'importo a base di gara, corrispondente ad un importo di € _____, oltre a € _____ per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per l'importo contrattuale di € _____, oltre IVA di legge;

- che i controlli prescritti ai sensi del combinato disposto dell'art. 81, comma 1, e 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei confronti del concorrente a favore del quale è stata proposta l'aggiudicazione, hanno dato esito positivo;

- che con determinazione dirigenziale n. ___ dell'__/__/2022, efficace dal __/__/2022, sono stati approvati i verbali di gara, depositati agli atti della Provincia e disposto il provvedimento di aggiudicazione a favore dell'operatore economico _____

- che l'Appaltatore ha accettato, in sede di partecipazione alla gara d'appalto, il "Patto di integrità in materia di appalti pubblici della Provincia di Mantova";

- che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di partecipazione alla gara di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento della Provincia di Mantova" e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- che l'Appaltatore ha presentato, in data _____, la dichiarazione in merito alla propria composizione societaria, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187;

- che, tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, è pervenuta la comunicazione del _____ Ministero dell'Interno, che attesta l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;

(oppure:)

- che ai sensi dell'art. __ del _____ la Provincia di Mantova tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia:

- che decorso il termine di ___ giorni dalla data di ricezione della richiesta, la Provincia di Mantova, anche in assenza delle informazioni del Prefetto, può procedere immediatamente alla stipulazione del contratto, fatte salve le facoltà di revoca e recesso, previsti dall'art. 92, comma 3 del D. Lgs.159/2011;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Premesse

1. I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - Oggetto del contratto

1. L'Ing. **Alessandro Gatti**, in nome e per conto della Provincia di Mantova, conferisce all'impresa _____., con sede a _____ (____), Via

_____ n.____, che per mezzo del Legale Rappresentante, **Sig. _____**, accetta, l'appalto denominato "*Nuova sede dell'Istituto Superiore Andrea Mantegna di Via Cecil Grayson a Mantova (MN): fornitura e posa di arredi ed attrezzature tecniche*".

2. L'Appaltatore accetta, senza riserva alcuna, l'appalto oggetto del presente contratto e dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio.

ART. 3 – Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad **€ _____** (diconsi Euro _____/00), così determinato a seguito del ribasso del _____%, sull'importo a base di gara, oltre IVA al ___% pari a € _____, per complessivi € _____.

2. L'appaltatore nella propria offerta, facente parte del presente contratto ma non materialmente allegata ad esso, ha specificato, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che, relativamente alla fornitura:

- la spesa relativa al costo della manodopera per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto, inclusa nell'offerta presentata in sede di gara, ammonta ad € _____;
- i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell'offerta presentata in sede di gara, sono pari ad € _____

4. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

ART. 4 – Documenti facenti parte del contratto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta

osservanza delle norme, patti, condizioni e modalità previsti dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e dal Computo metrico estimativo, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che si allegano al presente contratto sotto le lett. **a) e b)**.

2. Si richiamano a far parte integrante del presente contratto pur non essendo ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti che l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

a) Elenco Prezzi Unitari;
b) Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
c) Polizze di garanzia;
d) Patto di Integrità.

ART. 5 – Modalità e termini di esecuzione del contratto

1. L'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 3.1 del Capitolato avrà inizio entro 10 (dieci) giorni dalla stipulazione dello stesso, come da apposito verbale redatto dal Direttore dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere all'esecuzione anticipata delle prestazioni, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti**.**

3. Il tempo utile per ultimare tutte le prestazioni comprese nell'appalto è fissato in giorni 100 (cento) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

4. Nell'organizzare l'esecuzione della fornitura e delle opere di appalto, l'Appaltatore dovrà tenere in considerazione che i giorni utili per accedere

alla sede di destinazione degli arredi sono quelli feriali e, previo accordo con la dirigenza scolastica, le giornate di sabato. In ogni caso, l'esecuzione della fornitura dovrà avvenire secondo un calendario da concordare con il Direttore dell'esecuzione e con la dirigenza scolastica.

L'esecuzione dovrà avvenire nel rispetto dei termini e delle condizioni definite dal progetto, incluso quanto previsto dall'art. 3.3 del Capitolato.

ART. 6 - Garanzia definitiva

1. Si dà atto che l'appaltatore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. _____, conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 31/2018, rilasciata da _____, Agenzia di _____, in data _____2022, per l'importo garantito di € _____ =, (diconsi Euro _____/00).

2. Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la predetta garanzia è ridotta del 50%, in quanto l'impresa è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001-2015, rilasciata da _____, con scadenza in data _____, nonché di un ulteriore 20% in quanto l'appaltatore è in possesso di certificazione ambientale, conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015, rilasciata da _____., con scadenza in data _____

3. Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva prestata, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'importo inizialmente

garantito.

4. L’appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà fissato, qualora la Provincia abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

ART. 7 - Danni

1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.

2. Pertanto l’appaltatore è direttamente responsabile, tanto in via civile che penale, tanto verso la Provincia quanto verso gli operai o chiunque altro, a qualsiasi titolo, dei danni sopra elencati verificatisi nel corso dell’esecuzione della fornitura o in conseguenza della stessa, sollevando quindi la Provincia ed i suoi tecnici.

3. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’appaltatore dovrà farne denuncia al Direttore dell’esecuzione nel termine di 5 giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, che dovrà essere sempre fatta per iscritto, il Direttore dell’esecuzione, redigendo processo verbale alla presenza dell’esecutore, procederà all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del

direttore dell’esecuzione;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso.

ART. 8 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi.

1. L’appaltatore si impegna a manlevare e a tenere indenne la stazione appaltante da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti di quest’ultima per danni derivanti dai vizi della fornitura o dalla mancata e non corretta esecuzione delle prestazioni connesse e/o accessorie.

2. Si dà atto che l’appaltatore ha stipulato, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) n. _____ rilasciata da _____, Agenzia di _____, con durata dal _____, e termine in data _____.

3. L’Appaltatore si impegna a mantenere la suddetta polizza per tutta la durata dell’appalto sino alla data di emissione del certificato di conformità;

Il certificato di conformità è emesso ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. entro il termine perentorio di 180 (centottanta) giorni dalla data di redazione del verbale di consegna redatto dall’appaltatore; esso ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.

ART. 9 – Controlli e difetti di conformità

1. La Provincia ha la facoltà in qualsiasi momento di accedere sul luogo di

esecuzione della fornitura per controllare per mezzo di tecnici di fiducia il regolare andamento della stessa.

2. Qualora siano riscontrate difformità, ne sarà data immediata notizia, a mezzo pec, all'appaltatore medesimo ed alla Direzione dell'esecuzione. L'appaltatore sarà obbligato ad ottemperare alle prescrizioni impartite ovvero presentare le proprie deduzioni per iscritto.

3. Grava sull'Appaltatore l'onere di eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali e di finitura previste dal Capitolato, manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione o installazione o da difetti dei materiali impiegati. Entro 15 giorni dalla data della comunicazione da parte della Stazione Appaltante con cui si notificano i difetti, imperfezioni o difformità riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo, provvedendo, ove necessario, a sostituire le parti difettose, rotte o guaste e se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi, e comunque a sostituire i beni che non risultassero conformi alle sopra richiamate caratteristiche tecnico-prestazionali. Qualora, trascorso il citato termine, l'impresa non abbia adempiuto al suo obbligo, la Stazione Appaltante applicherà la penale prevista dall'art. 17 del capitolato.

4. La Stazione appaltante si riserva il diritto di far eseguire, da altre imprese, le opere necessarie ad eliminare difetti e imperfezioni nonché la fornitura dei beni non sostituti, addebitandone l'importo all'impresa

ART. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti

finanziari relativi alla fornitura oggetto dell'appalto. In particolare, detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. L'appaltatore ha comunicato alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

3. Come previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9, della citata legge, la Provincia verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo. A tal fine l'appaltatore si assume l'onere di trasmettere alla Provincia i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i

subappaltatori e i subcontraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all'esecuzione dell'appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della citata legge, l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono a darne immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Mantova.

ART. 11 – Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo dell'appalto sarà effettuato con le modalità previste dall'articolo 12 Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, della legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici relativi ad ogni transazione posta in essere dalla Provincia, dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti, relativi al presente appalto, devono obbligatoriamente riportare i seguenti codici:

CUP _____ CIG_____

Parimenti i suddetti codici dovranno essere riportati in tutte le fatture emesse dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente.

ART. 12 - Doveri comportamentali

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 2 del Codice di comportamento della Provincia di Mantova, adottato con Decreto Presidenziale n. 62 del 10/05/2018, l'appaltatore e per suo tramite i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici.

2. L’appaltatore si impegna, altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

ART. 13 - Patto di Integrità in materia di contratti pubblici

1. Con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, la Provincia di Mantova ha adottato, ai sensi di quanto previsto dall’art.1, comma 17, della L. n.190/2012, il “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova”, che costituisce formale obbligazione per l’Affidatario e per i dipendenti della Provincia stessa, ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione.

2. Il Patto di Integrità, sottoscritto dall’Affidatario per accettazione, costituisce parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato.

3. La violazione degli impegni previsti dal Patto d'Integrità potrà comportare la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto della Provincia di chiedere e ottenere l'incameramento della garanzia definitiva e l'eventuale risarcimento dei danni patiti, oltre che l'esclusione dell'affidatario da tutte le procedure bandite sino ad un massimo di tre anni, da stabilirsi in base alla violazione commessa.

ART. 14 – Tutela dei lavoratori

1. Nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto l'appaltatore si obbliga ad osservare, per i propri dipendenti, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di zona, stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo della fornitura verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

3. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento all'art. 30 comma 5 e 5bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 15 – Assunzioni obbligatorie

1. Si dà atto che è stata verificata l'ottemperanza dell'appaltatore alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68.

(Oppure)

1. Si dà atto che l'appaltatore non è tenuto all'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, avendo un numero di dipendenti inferiore a 15.

ART. 16 - Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la Provincia si riserva la facoltà di pagare, anche in corso d'opera, le retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori, secondo le modalità previste dall'art. 30 comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 17 - Penali

1. Per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel Capitolato e degli obblighi contrattualmente assunti, nonché qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti, agli ordini e alle disposizioni impartite dal RUP, saranno applicate le penali previste all'art.17 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

Nello specifico**,** il comma 1 stabilisce che, per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla stazione appaltante, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna ed eventuale installazione delle forniture, l'appaltatore è tenuto a corrispondere alla stessa stazione appaltante una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale come stabilito dall'art.113 bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

2. La penale, nella medesima misura percentuale prevista al comma 1, trova applicazione anche nelle ipotesi e alle condizioni di cui all'art. 17, comma 2 e seguenti, del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

3. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo del 10% dell'ammontare netto contrattuale, la stazione appaltante si riserva piena ed incondizionata facoltà di risolvere il contratto.

ART. 18 - Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

1. Si intendono comprese nel prezzo della fornitura, e perciò a carico dell'appaltatore, tutte le spese e gli obblighi elencati agli artt. 7 e 24 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

ART. 19 - Duvri

1. Si dà atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, la Provincia ha redatto il Documento Unico di valutazione del rischi da interferenza (DUVRI), di cui hanno preso visione le ditte partecipanti alla gara, e che lo stesso viene considerato parte integrante e sostanziale del presente atto come se qui appresso letteralmente trascritto.

ART. 20 – Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

2. L'appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara di **NON** ricorrere al subappalto

(Oppure)

dichiara di avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della possibilità di subappaltare le prestazioni indicate nel documento di gara unico europeo (DGUE), presentato in sede di gara.

3. L'affidamento in subappalto è subordinato alla previa autorizzazione della Provincia, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei limiti di quanto stabilito dal citato art. 105, comma 1, del medesimo decreto.

ART. 21 - Risoluzione del contratto e diritto di recesso

1. Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall'art.108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. La Provincia ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016

e s.m.i.

3. Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme contenute nel Codice Civile.

4. Nei suindicati casi la risoluzione opera di diritto e all'Appaltatore sarà dovuto solo il pagamento della parte delle prestazioni regolarmente eseguite, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti dalla stazione Appaltante in ordine al completamento delle prestazioni, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri per l'eventuale espletamento di una nuova gara.

ART. 22 - Regolare esecuzione

1. La verifica della regolare esecuzione della fornitura è attesta col rilascio del certificato di conformità.

2. Il certificato di conformità è emesso ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. entro il termine perentorio di 180 (centottanta) giorni dalla data di redazione del verbale di consegna redatto dall'appaltatore; esso ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.

ART. 23 - Cessione del corrispettivo d'appalto

1. È consentita la cessione del corrispettivo d'appalto, da parte dell'appaltatore, secondo le modalità previste dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 24 - Definizione delle controversie

1. Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura di accordo bonario contenute nell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. A norma dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si farà

luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute all'Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

4. Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Mantova ed eleggono domicilio legale presso la sede della Provincia di Mantova.

ART. 25 – Rimborso spese di pubblicazione

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. 2 dicembre 2016, l'Appaltatore provvederà a rimborsare, le spese sostenute dalla Provincia di Mantova per la pubblicazione del bando di gara e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento.

ART. 26 - Spese di contratto, di registro ed accessorie

1. Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti sono a carico dell'appaltatore, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico della Provincia.

2. Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi di quanto previsto dalla tariffa - allegato A - al D.P.R. 642 del 26.10.1972, al comma 1bis n. 4, come aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.M. 22 febbraio 2007.

3. Sono altresì a totale carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello

della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. L'appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate nell'esercizio d'attività d'impresa, che trattasi d'operazioni imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggiunto.

5. Ai fini dell'imposta di registro, le parti chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

ART. 27 - Norma di rinvio

1. Per quant'altro non previsto nel presente contratto, le parti dichiarano di riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore, nonché nel Codice Civile.

ART. 28 – Trattamento dei dati personali

1. Il conferimento dei dati personali dell'Appaltatore è obbligatorio ai sensi di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.

I dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella "Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679", allegata alla Lettera di invito.

2. All'appaltatore competono i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

3. Il titolare del trattamento è la Provincia di Mantova, con sede in via Principe Amedeo n. 32, Mantova.

L'APPALTATORE

Sig. _____

IL DIRIGENTE

Ing. _____